

## **Regolamento per il funzionamento del Presidio della Qualità**

|  |   |
|--|---|
| Articolo 1 – Finalità e oggetto                      | 2 |
| Articolo 2 - Composizione e nomina del PQA           | 2 |
| Articolo 3 – Durata del mandato                      | 2 |
| Articolo 4 - Compiti del PQA                         | 3 |
| Articolo 5 - Funzionamento e verbalizzazione del PQA | 3 |
| Articolo 6 - Accesso alle informazioni               | 3 |
| Articolo 7 - Norme transitorie e finali              | 4 |

## **Articolo 1 – Finalità e oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Presidio della Qualità di (di seguito "PQ") della Scuola IMT Alti Studi Lucca (di seguito "Scuola") in coerenza con la normativa nazionale ed interna, e in particolare con L'Autovalutazione, Valutazione e Accredimento del Sistema Universitario Italiano.

## **Articolo 2 - Composizione e nomina del PQ**

1. Il PQ è nominato con decreto del Direttore ed è composto da:
  - a. il Presidente, scelto dal Direttore tra i professori ordinari della Scuola;
  - b. almeno due professori di ruolo della Scuola;
  - c. almeno un ricercatore a tempo determinato della Scuola;
  - d. almeno un allievo di dottorato della Scuola;
  - e. due componenti del Personale tecnico amministrativo della Scuola.
2. Il Presidente può richiedere l'intervento, in relazione alla specificità di alcuni temi trattati, di altri rappresentanti della Scuola oppure di figure esterne con competenze tali da giustificare la presenza.
3. Il Presidente rappresenta il PQ e ne promuove le attività.
4. Ai componenti del PQ non viene corrisposta alcuna indennità di funzione o gettone di presenza.
5. I componenti del PQ rendono pubblico il loro curriculum.

## **Articolo 3 – Durata del mandato**

1. I componenti del PQ restano in carica tre anni e decadono alla fine del mandato del Direttore della Scuola.
2. I componenti del PQ possono essere rinnovati con decreto del Direttore.
3. Tutti i componenti che cessano prima della conclusione del mandato del PQ sono sostituiti limitatamente al periodo necessario al completamento del mandato stesso.

#### **Articolo 4 - Compiti del PQ**

1. Il PQ ha il compito di:
  - a. promuovere la cultura e il miglioramento continuo della qualità nella Scuola;
  - b. dare consulenza agli Organi di Governo della Scuola sulle tematiche dell'Assicurazione della Qualità;
  - c. sovrintendere, monitorare e valutare l'applicazione del sistema di Assicurazione della Qualità della didattica, ricerca e terza missione.
  - d. proporre strumenti per l'Assicurazione della Qualità e verificare costantemente l'esigenza di formazione di docenti, ricercatori, allievi e personale tecnico amministrativo.
  
2. Il PQ collabora con tutti gli organismi interessati in materia di Assicurazione Qualità e di valutazione, in particolare:
  - a. assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e la Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
  - b. relaziona agli organi della Scuola sulle procedure di Assicurazione della Qualità e sulle risultanze del lavoro svolto.

#### **Articolo 5 - Funzionamento e verbalizzazione del PQ**

1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del PQ e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. In caso di assenza del Presidente, la seduta è presieduta da un componente del Presidio designato dal Presidente.
2. Per assicurare l'adempimento dei propri compiti il PQ si riunisce, di norma, una volta al mese.
3. Per la validità della riunione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, detratti gli assenti giustificati.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Le sedute del PQ non sono pubbliche.
6. Per ciascuna riunione del PQ viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante incaricato dal Presidente tra i funzionari presenti.
7. Il verbale deve essere inviato al Direttore, al Direttore Amministrativo, al Nucleo di Valutazione ed alla Commissioni paritetica docenti-studenti.

#### **Articolo 6 - Accesso alle informazioni**

1. Al fine di consentire al PQ la piena autonomia operativa nello svolgimento dei propri compiti, la Scuola garantisce al Presidente del PQ il diritto di accesso ai dati e al reperimento di tutte le informazioni necessarie.

#### **Articolo 7 - Norme transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo decreto direttoriale di emanazione.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e alla regolamentazione della Scuola.